

Firmato digitalmente



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED], proposto da [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze nel cui ufficio in via degli Arazzieri, 4 sono ex lege domiciliati;

Comitato di Verifica per Le Cause di Servizio, Stato Maggiore della Difesa non costituiti in giudizio;

per l'ottemperanza:

della sentenza n. [REDACTED] della Sezione Prima del TAR per LA Toscana (R.G. [REDACTED] pubblicata in data [REDACTED] nella parte in cui, e quindi per il riesame della domanda di causa di servizio presentata in data [REDACTED] da parte del ricorrente che tenga conto del contenuto motivazionale della sentenza di cui in questa sede si invoca l'ottemperanza, nonché qualora l'On.le Collegio adito dovesse

██████████

ritenere che gli atti impugnati in epigrafe debbano essere gravati con l'ordinaria azione di annullamento nella competente sede di primo grado, previa conversione del rito dell'ottemperanza nel rito ordinario di cui all'art. 32 comma 2 periodo secondo c.p.a, per l'annullamento:

del Decreto recante prot. ██████████

posizione ██████████ emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, nella parte in cui ha ritenuto che l'infermità ██████████ in completa remissione (CT/RT trattato e senza attuali segni di ripresa della malattia)” non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio e negato altresì al ricorrente la concessione dell'equo indennizzo in mancanza dei presupposti necessari per il riconoscimento del beneficio stesso, nonché del parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le cause di servizio n. ██████████, reso nell'adunanza n. ██████████ ██████████ nella parte in cui ha giudicato la predetta infermità sofferta dal ricorrente non dipendente da causa di servizio, nonché di tutti gli atti presupposti, collegati e comunque connessi;

nonchè per l'accertamento e la declaratoria:

del diritto del ricorrente alla corresponsione in suo favore del beneficio dell'equo indennizzo in misura congrua e, comunque, non inferiore ad una 8^a categoria Tabella “A”, annessa al D.P.R. n. 915/78 con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti a corrispondergli il relativo trattamento economico con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'insorgenza della patologia fino a quella dell'effettivo soddisfo (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 ottobre 2014, n. 4987).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

[REDACTED]

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno [REDACTED] il dott. Raffaello Gisoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con sentenza n. [REDACTED] questa Sezione annullava il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità [REDACTED] in completa remissione (CT/RT trattato e senza attuali segni di ripresa della malattia)" che il ricorrente, caporal maggiore [REDACTED], asseriva di aver contratto nel corso del servizio prestato in missione in Afghanistan a causa della esposizione ad uranio impoverito.

Il contenuto conformativo del dictum era nella sostanza il seguente: *"in presenza di elementi statistici rilevanti (come accade allorché il militare abbia prestato servizio in uno dei sopra indicati teatri operativi) la dipendenza da causa di servizio deve considerarsi accertata salvo che la P.A. non riesca a dimostrare la sussistenza di fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l'insorgere dell'infermità"*.

A seguito della pubblicazione della predetta pronuncia la pratica è stata nuovamente sottoposta all'esame del Comitato centrale di verifica il quale si è nuovamente pronunciato in senso negativo asserendo che gli elementi forniti dal ricorrente non sarebbero sufficienti a dimostrare il rapporto di causalità fra il [REDACTED] da cui egli risulta affetto e il servizio prestato in missione. Né nella motivazione del parere né nella istruttoria che lo ha preceduto è presente alcun riferimento alla presenza di concreti e comprovati fattori esogeni di per sé sufficienti a far insorgere la predetta patologia.

Con il ricorso di cui in epigrafe il ricorrente afferma giustamente che il nuovo parere del Comitato di verifica così come il decreto di diniego che lo ha recepito sono stati adottati in frontale contrasto con il contenuto conformativo del giudicato.

[REDACTED]

Invero, la motivazione del parere che si dilunga nel tentativo di dimostrare come il fatto di aver prestato servizio in teatri operativi caratterizzati da esposizione all'uranio impoverito non possa assorgere a causa efficiente e determinate del [REDACTED] si risolve in una contestazione degli argomenti sviluppati nella sentenza che aveva annullato il precedente diniego proprio sulla base dell'assunto che i dati statistici accertati in ordine all'insorgenza della predetta patologia dovevano indurre a ritenere la stessa come accertata laddove non venga dimostrata la concorrenza di specifici fattori esogeni di cui nella specie non risulta esservi traccia.

In applicazione del principio del cd. one shot temperato (già recepito dalla Sezione con la sentenza 23 aprile 2020, n. 495), il secondo annullamento per difetto di motivazione ed istruttoria non comporta una nuova remissione dell'affare alla p.a. (nella specie il Comitato centrale di verifica) posto che il fatto stesso che essa per due volte abbia basato il diniego su argomentazioni prima errate e poi contrastanti con il dictum importa che non vi siano plausibili ragioni per denegare l'istanza di cui il Collegio, nell'esercizio dei poteri sostitutivi propri della giurisdizione estesa di merito che connotano il presente giudizio, dispone, quindi, l'accoglimento.

Senza nuovamente passare per un nuovo parere del Comitato centrale di verifica spetterà al Ministero trarre tutto le conseguenze di legge in ordine all'intervenuto riconoscimento per via giudiziale della dipendenza da causa di servizio in ordine ai conseguenti benefici che il ricorrente ha domandato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto lo accoglie e, per l'effetto: 1) dichiara la nullità del provvedimento impugnato; 2) accerta la dipendenza da causa di servizio della patologia di cui al ricorso; 3) ordina al Ministero della Difesa di adottare tutti i conseguenti provvedimenti ai sensi di cui in motivazione; 4)

████████████████████
Condanna il Ministero della Difesa alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 6.000 oltre IVA e c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno ██████████ con l'intervento dei magistrati:

Luigi Viola, Presidente FF

Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Consigliere

L'ESTENSORE
Raffaello Gisondi

IL PRESIDENTE
Luigi Viola

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.